

I rifiuti cimiteriali

di Andrea Costantini (*)

Relazione presentata al forum SEFIT 10, svoltosi a Roma il 10.12.1998.

Premessa

I Cimiteri, come tutti gli ambiti in cui si svolge una attività in questo caso prevalentemente di servizio, sono luoghi ove vi è anche una produzione di rifiuti.

Le tipologie dei rifiuti prodotti sono molteplici, come anche molteplici sono gli attori che agiscono nei cimiteri e che quindi vi producono rifiuto.

Anche le norme di riferimento dell'attività cimiteriale nel suo complesso sono assai articolate, talvolta anche di non facile applicazione, ed oggi più che mai anche rapidamente mutevoli.

A tutto ciò non fa eccezione l'ambito rifiuti.

L'evoluzione normativa

Fino all'inizio del 1997 l'unica norma in vigore era il DPR 915/82, cui rimanda anche l'art.85 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, pur con i vari aggiornamenti prodotti nel tempo dai Ministeri competenti (es.: D.M.A. 25/5/89, ecc.).

Il principale riferimento normativo oggi vigente è invece il cosiddetto Decreto "Ronchi" (DLGS 5/2/97 n° 22, integrato con il DLGS 8/11/97 n° 389), insieme a tutta la serie di disposizioni da esso discendenti, quali ad esempio i recenti D.M.A. 141, 145 e 148 circa le norme per la messa a discarica dei rifiuti, i formulari identificativi, i registri di carico e scarico, ecc..

Vi è poi anche la normativa regionale, in applicazione dell'art. 19 del "Ronchi", non sempre omogenea e che talvolta è stata rigidamente riferita alle disposizioni transitorie del "Ronchi" (art. 57) che prevedevano che nelle more d'emanazione di specifiche norme tecniche nazionali restassero in vigore le preesistenti disposizioni.

Da ciò sono emersi problemi di disomogeneità fra Regioni, che in qualche caso sono arrivate a dichiarare la temporanea esclusione dal regime dei rifiuti urbani dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, di cui all'art. 7, comma 2, lettera f) del "Ronchi" stesso (es.: Lombardia).

Allo stato attuale registriamo comunque un progressivo percorso di chiarificazione in tal senso che discende dall'Atto di Indirizzo e Coordinamento approvato all'unanimità dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni Italiane in data 23 aprile 1998 e che è ora progressivamente in via di ratifica presso le singole Regioni (il Veneto ad esempio l'ha adottato con Deliberazione di Giunta n° 3606 del 6 ottobre 1998).

Tale atto, operativo appunto nelle Regioni dopo che dalle stesse sarà stato deliberato, prevede per quanto di interesse degli ambiti cimiteriali:

- *all'art. 6:* l'esclusione dal regime dei rifiuti dei materiali di scavo non pericolosi.
- *all'art. 18:* norme sui rifiuti sanitari. È esente dalle autorizzazioni previste la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata all'interno della struttura sanitaria produttrice, a conferma di quanto già all'art. 45, comma 5, del "Ronchi". Per i rifiuti sanitari pericolosi il rischio prevalente è dichiarato essere quello chimico-infettivo.
- *all'art. 19* (probabilmente il più interessante per noi): si conferma che i rifiuti da esumazione ed estumulazione sono urbani. Circa le modalità di smaltimento i rifiuti derivati da operazioni di pulizia e giardinaggio seguono i normali cicli dei rifiuti urbani. Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione (frammenti di stoffe, indumenti, legname, ecc.), in attesa di norme nazionali, si prevede il confezionamento in "idonei" contenitori e lo smaltimento presso impianti di termodistruzione per rifiuti od in discariche per urbani.

Per le parti metalliche, previa disinfezione, si prevede l'inoltro a rottamazione. Sono infine dichiarati rifiuti inerti quelli derivanti da attività di edilizia cimiteriale e come tali ne è possibile il conferimento a

discarica, pur essendo probabilmente privilegiabile il recupero presso impianti di riciclaggio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del "Ronchi".

A livello nazionale resta comunque ancora pendente l'emanazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con quello della Sanità e sentita la Conferenza fra Stato e Regioni, e già formalmente sollecitata da Federgasacqua - SEFIT, delle norme tecniche previste all'art. 45 del "Ronchi" per la gestione e l'individuazione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, al cui scopo ed al di là degli obblighi, parrebbe opportuno potessero anche venire sentite le rappresentanze dei gestori dei cimiteri, per la parte di competenza.

Ciò in verità è già avvenuto presso il Ministero della Sanità e sarebbe opportuno avvenisse anche con il Ministero dell'Ambiente.

Parrebbe tuttavia più incisivamente necessario che in tali audizioni venissero effettivamente "ascoltate" e "receptite" le istanze delle rappresentanze dei gestori cimiteriali, portatrici dei problemi che gravano in materia sui plessi cimiteriali, talora oggettivamente vincolanti, e tali da rischiare di comportare a posteriori delle incolpevoli inosservanze alle norme, ancorché forse più formali che di risultato.

Esiste infine, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del "Ronchi", l'obbligo per i Comuni di disciplinare mediante appositi Regolamenti la gestione dei rifiuti urbani anche nel rispetto dei "principi di efficienza, efficacia ed economicità" ed in particolare, fra l'altro, anche circa la "distinta ed adeguata gestione" dei rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Questo è in rapido excursus il panorama di riferimento.

Le tipologie di rifiuto prodotte nei cimiteri ed i produttori

Prima di formulare alcune riflessioni di merito riteniamo utile una parentesi per ricapitolare quali siano i soggetti che operano all'interno dei cimiteri, e che quindi vi producono rifiuti. Essi sono sinteticamente i seguenti:

- a) – il soggetto gestore: produce rifiuti da pulizia, da giardinaggio, da esumazione/estumulazione, metallici, inerti da demolizione lapidi, ecc. Per la loro raccolta e smaltimento di norma si rapporta:
 - al gestore locale della N.U. comunale per i rifiuti urbani ordinari;
 - allo stesso gestore locale per i rifiuti da esumazione ed estumulazione, od all'impianto autorizzato per il trattamento;
 - a soggetti rottamatori per i metallici (...che non sempre esistono nel vicino territorio...);
 - a soggetti gestori di impianti di riciclaggio o discarica di adeguata categoria per gli inerti.
- b) – i visitatori, utenti, ecc. che producono rifiuti urbani, che sono in carico al gestore ma che potrebbero, specie per quantità rilevanti (es.: funerali), essere oggetto di limitazione e/o di adeguata tariffazione nell'ambito del Regolamento Comunale o delle disposizioni gestionali.
- c) – gli artigiani ed imprese di lavoro o servizi per conto di terzi privati che producono rifiuti di vario genere, di cui appare indiscussa la specialità per provenienza ai sensi del 3° comma dell'art. 7 del "Ronchi", con cui il rapporto non è sempre facile, almeno per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da essi stessi prodotti;
- d) – l'Autorità sanitaria che produce anch'essa rifiuti speciali ai sensi della lettera h) del 3° comma dell'art. 7 del "Ronchi", con cui si tratta di norma di conseguire locali intese in materia di rifiuti, talvolta comunque anche in questo caso non facili per la non univoca interpretazione della norma, che sarebbe opportuno potesse trovare degli indirizzi di chiarificazione (ed omogeneità) a livello nazionale.

Alcune riflessioni

Senza ordine di priorità quindi in forma più libera, si ritiene di formulare alcune riflessioni circa le ricadute gestionali del vigente regime normativo, nonché alcune proposte che potrebbero trovare spazio sia nelle norme tecniche da emanarsi a cura del Ministero, che anche nei Regolamenti Comunali o disposizioni successive.

Si hanno perplessità per esempio sull'effetto dell'incertezza che può derivare dai termini "confezione in idonei contenitori" prevista nella norma regionale per i rifiuti da esumazione ed estumulazione, nel senso che in assenza di migliori specificazioni può darsi adito ad interpretazioni locali troppo cautelative e costose, o di complicata operatività. Solo a titolo d'esempio ci si domanda infatti se un normale sacco da nettezza urbana da 60 microns, od un sacco doppio, siano contenitori "idonei", ovvero se lo sia uno scatolone tipo rifiuti ospedalieri, oppure un cassonetto chiuso per soli rifiuti cimiteriali.

E poi, chi valuta l'"idoneità"? Il Comune, il gestore? Magari!

Certamente comunque i gestori dei cimiteri sanno bene quali siano le difficoltà anche in termini di sicurezza, per la raccolta di tali rifiuti, la eventuale riduzione dimensionale, il confezionamento, ecc., che nella stragrande maggioranza dei casi non può essere che manuale almeno nella prima fase di raccolta (e magari ulteriormente complicata dalla tipologia dei contenitori).

Se invece la cosiddetta "idoneità" dei contenitori deve rispondere più ad una necessità psicologica di sottrarre alla vista tali rifiuti, che non sono appunto pericolosi, sarebbe opportuno che ne venisse reso un cenno da parte del legislatore, anche da riprendere poi nei Regolamenti Comunali, superando per ragionevole e conseguente opportunità anche scritte tipo "rifiuti cimiteriali" o simili sui contenitori, cui taluni invece propenderebbero e che apparirebbero, in tal senso, controproducenti.

Inoltre, per evitare che tutti i rifiuti prodotti nei cimiteri, od una loro abbondante parte come talvolta impropriamente avviene, ricadano in regimi fra virgolette "semplificati" di raccolta e smaltimento mediante il semplice abbandono da parte dei produttori nei cassonetti o contenitori per rifiuti urbani cimiteriali posizionati dal gestore, appare necessario che anche ai livelli locali vengano ben definite le competenze e gli obblighi.

Ciò deve principalmente trovare spazio nei Regolamenti comunali di cui all'art. 21 del "Ronchi", proprio a beneficio dei criteri ad essi imposti di "efficienza, efficacia ed economicità", pur subordinatamente a più chiare indicazioni superiori.

Altra azione possibile cui si potrà progressivamente tendere, pur con tutte le cautele del caso, già suggerita anche da Federgasacqua in una propria Circolare del marzo 1997, è il fatto di porre la raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni presso tombe private (quindi legate a scelte "opzionali" per l'utente), in carico economico ai privati interessati, piuttosto che passivamente al gestore del cimitero, quindi direttamente od indirettamente in carico al Comune.

Ciò è ad esempio praticabile mediante un'adeguata previsione nell'ambito delle tariffe per lo svolgimento dei relativi servizi a domanda, o nella regolamentazione dell'azione dei soggetti terzi all'interno dei cimiteri.

È pur vero, per chi quotidianamente opera nei cimiteri, che tale azione può apparire oggettivamente non facile da praticarsi, ma probabilmente si tratta di estendere un certo tipo di cultura e di svolgere più intensi ruoli di prevenzione e controllo, anche investendo in risorse umane, che certamente si ripagano nel risultato del proprio operato.

Appare inoltre il caso di tornare a riflettere sulla comparazione di due dettami del "Ronchi" già citati, relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti dal gestore cimiteriale.

Va infatti approfondito il rapporto fra la "economicità" della gestione e la "distinta ed adeguata gestione" dei rifiuti.

Le due cose non paiono oggettivamente sempre ben sposarsi e non certamente in tutti i casi, e sono tanti e frequenti, probabilmente la maggioranza, in cui gestire un flusso separato di rifiuti da esumazione od estumulazione diventa per il gestore soprattutto un pesante onere organizzativo, logistico e quindi economico.

Con ciò contrastano tra l'altro anche molte situazioni fisiche dei cimiteri in cui si ricerca spesso che ogni spazio venga utilizzato per ricavare posti salma, anche talvolta sacrificando altri spazi vitali, quali ad esempio quelli per realizzare i "depositi temporanei per tipi omogenei" dei rifiuti, di cui all'art. 6, comma 3 e comma 1, lettera m) del "Ronchi".

Apparirebbe pertanto necessario il superamento per i cimiteri, sempre gestiti sotto il rigido controllo

dell'autorità pubblica e sanitaria, di alcuni vincoli e formalità quali i registri, i formulari, i limiti legati alla distinzione (formale e sostanziale) fra "stoccaggi" e "depositi temporanei" di tali tipi di rifiuti.

Si rilancia allo scopo, ad esempio, l'ipotesi di riconoscere validi al posto dei registri di carico e scarico dei rifiuti, i registri obbligatori di cui all'art. 52 del DPR 285/90, già formulata lo scorso anno in questa sede.

È infatti determinante in tal senso il fatto che in tali registri debbano obbligatoriamente essere registrate tutte le operazioni cimiteriali: se infatti si definisse secondo standards locali, od anche nazionali, le quantità e qualità tipo di rifiuto prodotte per ciascuna operazione (ad esempio circa 30 - 40 kg. per una esumazione, esclusi i lapidei), sarebbe molto facile in ogni momento determinare le quantità complessive, utili sia alla determinazione dei catasti degli r.s.u. che alle altre necessità.

Ancora si sottolinea poi che lo spirito di tutela ambientale che permea tutto il "Ronchi", proprio nei cimiteri trova, anche senza gli ulteriori appesantimenti previsti dalle norme, un'occasione di massima applicazione poiché ogni azione nei cimiteri si svolge solamente sotto il diretto controllo dell'Autorità Comunale e di quella Sanitaria, già di per sé garanti degli scopi assunti dal "Ronchi".

Servirebbe altresì che, in un'ottica più sostanziale che formale, venisse consentito che in idonei contenitori, e tali ritenendo ad esempio normali sacchi da nettezza urbana, i rifiuti da esumazione ed estumulazione potessero essere conferiti, almeno nelle circostanze di privilegio dell'economicità o nei casi di modeste e saltuarie quantità al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani ordinari.

Ciò sicuramente ad esempio per i piccoli cimiteri, o quelli isolati, o laddove lo consigliano le condizioni logistiche territoriali o del locale servizio di raccolta.

Anche di ciò parrebbe utile che i Regolamenti Comunali potessero consentire un'apertura, previa indicazione del legislatore.

Altrettanto dicasi per i rifiuti metallici, nelle stesse circostanze di economicità o logistiche, o quantitative.

Al riguardo infatti si ricorda che in talune realtà italiane, pur prevalentemente minori, mancano in un intorno territoriale ragionevole delle ditte di rottamazione.

In fin dei conti, comunque, tutti i rifiuti di cui si è detto non sono certamente rifiuti pericolosi e spesso la ricerca della raccolta cosiddetta "distinta" ad ogni costo, comporta solo forme di appesantimento economico nella gestione, che poi di fatto in un modo o nell'altro, anche per il tramite dei Comuni, ricadono sulla cittadinanza.

Solo per citare un interessante esempio da imitare, si segnala al riguardo che il Comune di Roma, con una propria Ordinanza Sindacale del febbraio 1998, ha stabilito che temporaneamente tutti i rifiuti provenienti da esumazione od estumulazione, esclusi i lapidei, possano essere conferiti, riteniamo anche ragionevolmente mescolati insieme, tutti in discarica di 1^a categoria (oltre che a recupero od incenerimento, secondo i casi e laddove possibile), con ciò semplificando significativamente il quadro di riferimento per il gestore e fornendo allo stesso uno strumento di agile gestione sia dentro ai plessi (si pensi ai depositi temporanei), che a superamento di eventuali difficoltà di smaltimento.

Altro aspetto interessante di tale disposizione, che completa il quadro, è l'ordine impartito alla discarica locale di 1^a categoria di ricevere tali rifiuti.

Un cenno finale va fatto anche alla raccolta differenziata di rifiuti riciclabili in ambito cimiteriale, ricordando che già esistono in Italia interessanti esempi operativi, anche rilevati dalla rivista Antigone.

Ricordiamo allo scopo che il Decreto "Ronchi" pone infatti la raccolta differenziata come uno dei fondamenti della politica ambientale di cui è promotore.

È quindi certamente il caso di attivarla in quei casi in cui, soddisfacendo il criterio della "economicità", può venire utilmente praticata.

Si ritiene pertanto che la miglior occasione di differenziazione sia data dalla raccolta dei residui degli sfalci, delle potature e dell'attività di giardinaggio.

Grande attenzione va invece posta alla raccolta differenziata dei fiori rinsecchiti da parte degli utenti, poiché spesso sono accompagnati da materiali impropri quali legacci in nylon, fogli di cellophane, carta stagnola, od altro che, rappresentando appunto impurità ai fini del successivo compostaggio, possono condurre al rigetto dei materiali conferiti da parte degli impianti di trasformazione o ad ancor più onerose operazioni di selezione a valle.